

## APPROVAZIONE DEL TESTO DEFINITIVO DEL CODICE PENALE

### Libro I - Dei reati in generale Titolo VIII - Delle misure amministrative di sicurezza

#### **Art. 230 Casi nei quali deve essere ordinata la libertà vigilata**

La libertà vigilata è sempre ordinata:

1. se è inflitta la pena della reclusione per non meno di dieci anni: e non può, in tal caso, avere durata inferiore a tre anni;
2. quando il condannato è ammesso alla liberazione condizionale;
3. se il contravventore abituale o professionale, non essendo più sottoposto a misure di sicurezza, commette un nuovo reato, il quale sia nuova manifestazione di abitudine o professionalità;
4. negli altri casi determinati dalla legge.

Nel caso in cui sia stata disposta l'assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro, il giudice, al termine dell'assegnazione, può ordinare che la persona da dimettere sia posta in libertà vigilata, ovvero può obbligarla a cauzione di buona condotta.